



Relazione sul governo societario

ex. art. 6 D. Lgs. N. 175 del 19 agosto 2016
Testo Unico Società a Partecipazione Pubblica

Predisposta secondo le raccomandazioni del CNDCEC

Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2024

Sommario

1.	Presentazione della Società	3
A.	Costituzione e <i>mission</i>	3
B.	Azionisti.....	4
C.	Governance.....	4
2.	Strumenti di governo societario (art. 6, cc. 3, 4 e 5 del D.Lg.....	8
C.	Casi di superamento delle soglie di allarme e criticità riscontrate.....	14
D.	Azioni adottate.....	14
	Conclusioni.....	15

1. Presentazione della Società

A. Costituzione e *mission e messa* in liquidazione

In data 6 agosto 2009 il Comune di Parma costituiva mediante atto unilaterale la società S.T.T. Holding S.p.A. “Società per la Trasformazione del Territorio” (di seguito “STT”), con capitale sociale pari a euro 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila), rappresentato da n. 150.000 (centocinquantamila) azioni nominative da euro 10,00 (dieci) ciascuna, interamente sottoscritte dal socio unico Comune di Parma. La Società nasceva come strumento organizzativo dell’Ente pubblico -mediante il quale il Comune avrebbe partecipato in altre società di scopo, aventi per oggetto la trasformazione e la valorizzazione del territorio- al fine di garantire l’attuazione coordinata e unitaria dell’azione amministrativa delle singole società partecipate, pertanto un’azione efficiente, efficace ed economica nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui l’amministrazione comunale è portatrice.

Per raggiungere il suo obiettivo venivano conferite in STT le partecipazioni azionarie detenute in sette società di scopo ovvero:

- **Area Stazione - Società di Trasformazione Urbana - S.p.A.**, avente ad oggetto la realizzazione del programma di riqualificazione urbana dell’area gravitante attorno alla stazione ferroviaria.
- **Alfa - Agenzia Logistica Filiere Agroalimentari - S.p.A.**, avente ad oggetto la realizzazione di un programma di riqualificazione urbana che interessa la zona nord-ovest della città.
- **Authority - Società di Trasformazione Urbana - S.p.A.**, avente ad oggetto la realizzazione di interventi infrastrutturali e di riqualificazione, anche connessi all’insediamento a Parma dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare.
- **CasAdesso S.p.A.**, avente ad oggetto la realizzazione e la gestione di alloggi destinati ad edilizia residenziale, con finalità sociale.
- **Metro Parma S.r.l.**, è stata costituita dal Comune di Parma per progettare e realizzare il “Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma” (c.d. metropolitana di Parma).
- **Città delle Scienze S.r.l.**, acquistata da STT in quanto proprietaria di un’area localizzata nella zona sud della città e individuata dal Comune di Parma come luogo per la realizzazione della nuova sede della Scuola per l’Europa di Parma.
- **SPIP S.r.l.**, avente ad oggetto l’acquisizione, la valorizzazione e l’urbanizzazione di aree da destinare principalmente ad insediamenti produttivi.
- **Parma Sviluppo s.r.l.**, è stata costituita con atto unilaterale di STT in data 6 ottobre 2010.

Nel corso degli anni successivi, in esecuzione delle linee guida strategiche approvate dal Socio Unico Comune di Parma, STT Holding ha implementato un Piano organico di razionalizzazione che ha comportato la riduzione del numero delle società controllate.

In data 25 maggio 2022, con atto a ministero notaio Carlo Maria Canali (rep. 76073 – racc. 33624), a seguito della delibera del Consiglio Comunale del 27 aprile 2022, l'Assemblea dei soci ha disposto lo scioglimento anticipato della società con contestuale liquidazione della stessa prendendo atto che lo scopo sociale è stato conseguito e che si sono esaurite le finalità per le quali la società era stata costituita.

Alla data di redazione del presente documento, STT Holding, possiede il 100% di 2 società ovvero Area Stazione STU SpA in liquidazione e Authority STU SpA in liquidazione.

B. Azionisti

La Società è interamente controllata dal Comune di Parma che detiene il 100% del Capitale Sociale ed esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 e segg. del codice civile: non sono presenti accordi parasociali.

C. Governance

L'organo amministrativo della società, a cui compete anche la rappresentanza legale, è il liquidatore nella persona del dott. Thomas Gardelli, nominato in data 25 maggio 2022 dall'Assemblea dei Soci fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2024, con l'attribuzione di un compenso annuo pari a € 31.485,22 + oneri di legge.

D. Organi di controllo

Il Collegio Sindacale è stato nominato dall'Assemblea dei Soci per il triennio 2022-2024 in data 25 maggio 2022 ed è così composto:

- Presidente Avv. Nicola Bianchi, compenso annuo pari a 9.000 € + oneri di legge;
- Membro Dott.ssa Donatella Bertozi, compenso annuo pari a 6.000 € + oneri di legge;
- Membro Dott. Enrico Zerbini, compenso annuo pari a 6.000 € + oneri di legge.

Nella medesima data l'Assemblea dei Soci, udita la proposta motivata del Presidente del Collegio Sindacale, ha affidato l'incarico di revisione legale dei bilanci 2022, 2023 e 2024 alla società Deloitte & Touche S.p.a attribuendogli un compenso annuo pari a 16.000,00 € + oneri di legge per i bilanci ordinari ed euro 4.000,00 oltre oneri di legge per eventuale revisione del bilancio consolidato.

S.T.T. Holding S.p.A. in qualità di socio di controllo, ha, sempre su proposta del Collegio Sindacale, conferito l'incarico di revisione legale dei bilanci civilistici (ed eventualmente del bilancio consolidato, ricorrendone i presupposti di legge) di: Area Stazione – Società di Trasformazione Urbana – S.p.A.; Authority – Società di Trasformazione Urbana – S.p.A. alla medesima società di revisione.

E. Struttura organizzativa

La Società, ha sempre applicato il CCNL Terziario e Servizi. All'epoca della Sua costituzione contava su 12 dipendenti che però stante il permanere di una situazione di grave crisi aziendale, ha dovuto procedere ad un ridimensionamento dell'organico aziendale ricorrendo nel corso del tempo anche alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (cosiddetta CIGS). Nel corso del 2017 erano rimasti 5 dipendenti di cui 3 profili impiegatizi e 2 Quadri: nel 2017 i 3 profili impiegatizi erano in distacco presso altra partecipata mentre nei primi mesi del 2018 sono stati trasferiti alla stessa partecipata con l'utilizzo della mobilità tra partecipate prevista dal TUSP (Testo Unico Società Partecipate). STT Holding che fornisce service amministrativo, contabile, logistico e funzionale a tutte le 2 società del Gruppo tutt'ora attive, dispone ora di un solo dipendente con un profilo di quadro (fino a marzo 2021 i dipendenti erano due), che si occupa di dare esecuzione ai contratti di service stipulati singolarmente da STT con ciascuna delle società controllate nonché di svolgere le attività di RUP. In marzo 2021 era licenziato per giusta causa un dipendente della Holding, dopo che erano stati scoperti prelevamenti di denaro da parte dello stesso, che agiva illecitamente sui conti correnti di STTH nel periodo da novembre 2018 a febbraio 2021. I prelievi venivano effettuati mediante accrediti su una carta di credito facente capo allo stesso dipendente. Da successive verifiche fatte dalla Società emergeva che gli illeciti prelevamenti venivano occultati mediante alterazione degli estratti conto. Successivamente l'amministratore Unico di STTH riscontrava che anche per un'altra società controllata ALFA, negli anni 2016, 2017 e 2018 erano stati fatti bonifici a favore dello stesso dipendente. Come già sopra specificato è stata incaricata una Società esterna (PWC) che ha identificato le condotte fraudolente a danno del Gruppo, permettendo di redigere correttamente i bilanci degli esercizi chiusi al 31.12.2019 e al 31.12.2020.

Come già ribadito a tutt'oggi la società, in liquidazione, opera con un solo dipendente con un profilo di quadro, che si occupa di dare esecuzione a tutti i contratti di service stipulati singolarmente da STT con ciascuna delle società controllate, a svolgere funzioni di Rup nonché ad attivarsi per tutto quanto necessario all'attività delle società.

2. PROGRAMMI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, C. 2, D.LGS. 175/2016

A. Valutazione del rischio di crisi aziendale al 31/12/2024

Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (“Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”), definisce la “crisi” come “*lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate*”.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l’azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento;
- crisi economica, allorché l’azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

In presenza di elementi sintomatici dell’esistenza di un rischio di crisi, l’organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l’assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all’art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società; l’organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati deve formulare gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l’aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell’art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

In considerazione degli obiettivi di razionalizzazione individuati dal Comune di Parma (che prevedono la chiusura della società nel breve periodo non prima, chiaramente, di avere risolto le problematiche insite alle società partecipate) la misurazione del rischio di crisi aziendale non è oggetto di una specifica forma di valutazione tramite indici, proprio nella considerazione dello stato di liquidazione delle società del Gruppo.

Al riguardo ed al fine di evitare una duplicazione di informazioni si rimanda alla nota integrativa dei bilanci della società, chiusi al 31-12-2023, che riportano esaustive informazioni relative agli accadimenti all'interno delle società partecipate riportanti, nei fatti salienti, anche nel presente documento ai paragrafi F) e G): in particolare si ricorda che nel corso del 2022 la società ha registrato una perdita di bilancio di euro 18.290.857 frutto del recepimento della perdita civilistica della società partecipata Stu Stazione Spa generata dal rilevamento, dopo aggiornamento di perizia di stima di beni immobili, del valore decurtato di circa 18.000.000 di euro dei propri beni immobili.

Al riguardo, come già richiamato ampiamente nella nota integrativa, la società partecipata è stata posta in liquidazione, con effetto 23 settembre 2024, pur nella consapevolezza che l'accordo con l'unico creditore Amco riporterà l'equilibrio patrimoniale della partecipata e di conseguenza verrà ripresa la perdita di esercizio segnalata nel bilancio della controllante: i dati di bilancio 2024 confermano la totale assenza di elementi che possano far supporre nel breve periodo situazioni di rischio data, anche, dall'ampia tenuta del patrimonio netto (euro 25.212.283) della società controllante.

B. Descrizione degli indicatori adottati e delle soglie di allarme stabilito

Non applicabile

C. Casi di superamento delle soglie di allarme e criticità riscontrate

Non applicabile

D. Azioni adottate

Non applicabile

E. Valutazione dell'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario (art. 6, cc3,4 e 5 D. Lgs.175/2016)

La Società, pur avendo una struttura organizzativa limitata essendo presente ad oggi un'unica risorsa di personale, mantiene un'attenta attività di controllo assegnata nelle funzioni specifiche al Collegio Sindacale, alla società di revisione e all'Organismo di Vigilanza.

Ai sensi dell'art.6, co. 3 D. Lgs. 175/2016 si indicano nella seguente tabella gli strumenti integrativi di governo societario:

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati	Motivi della mancata integrazione
Art. 6 comma 3 lett. a)	Regolamento interno	La società ha adottato una procedura che regola l'autorizzazione dei pagamenti (DAU n. 19/2021)	Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi *
Art. 6 comma 3 lett. b)	Ufficio di controllo		La Società in considerazione delle dimensioni della struttura organizzativa e dell'attività svolta, non si è dotata di alcun supporto di internal audit.*

Art. 6 comma 3 lett. c)	Codice di Comportamento	La Società ha adottato: - Codice di Comportamento interno; - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001 -Piano di prevenzione Della corruzione e della trasparenza ex L.190/2012;	
Art. 6 comma 3 lett. d)	Programmi di responsabilità sociale		Non si ritiene necessario adottare alcun programma di responsabilità sociale*

*Più nel dettaglio si specifica quanto segue:

- in relazione all'art. 6 comma 3 lett. a) del D.Lgs. 175/2016 che prevede “regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale” si evidenzia che STT Holding S.p.A. ha approvato con DAU n. 17/2017 il Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie. Inoltre, è stata approvata con DAU n. 19/2021 una procedura che regola l'autorizzazione del pagamento (procedura tesoreria) e con determina nr. 2022/09 è stato affidato all'ODV la revisione di tutte le procedure afferenti al Dlgs. 231/01
- in relazione all'art. 6 comma 3 lett. b) del D.Lgs. 175/2016 che prevede “un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione” si segnala che la Società non ha ritenuto opportuno dotarsi di alcun supporto di internal audit in relazione alle ridotta complessità organizzativa (n.1 dipendente “quadro”) ed alla peculiare condizione in cui versa la Società la quale, all'esito della revisione periodica 2021 prevede l'avvio di un percorso di liquidazione tenuto conto dell'esaurimento degli scopi sociali per cui era stata originariamente costituita e delle opportunità di riorganizzazione delle società di scopo che fanno capo a STT, anch'esse tuttavia con un orizzonte di operatività temporalmente limitato.
- In relazione all'art. 6 comma 3 lett. c) del D.Lgs. 175/2016 che prevede codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società” si segnala che la Società ha adottato con determina nr. 35 del 10/10/2017 Codice Etico e con determina dell'Amministratore Unico nr. 45/2017 Codice di Comportamento, ad integrazione del Modello organizzazione e gestione 231/01;
- in relazione all'art. 6 comma 3 lett. d) del D.Lgs. 175/2016 che prevede “programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea” si segnala che la Società non ha assunto alcuno strumento previsto dalla norma richiamata in relazione alla peculiarità dell'attività svolta.

3. Strumenti di governo societario

A. Regolamenti interni

La Società STTH si è dotata dei seguenti regolamenti interni:

- Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
- Procedura di tesoreria
- Codice di comportamento etico ai sensi del D.Lgs. 231/2001

B. Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2000 e OIV

La Società si è dotata di un modello Organizzativo ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 – *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.*

L'ultimo aggiornamento del modello, costituito dal Modello di Organizzazione, gestione e controllo, parte generale e parte speciale e Codice di comportamento Etico, è stato approvato con DAU n. 1 del 18/01/2021.

Con determina nr. 17 dell'8/4/2019 è stato formalizzato alla Grant Thornton l'incarico di ODV ai sensi del D.lgs. 231/2001 per la quale ha continuato a svolgere un ruolo di controllo, redigendo anche per l'anno 2020 il documento di attestazione sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura - al 31 giugno 2020 - del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nella Griglia di rilevazione ANAC, cosa che si è ripetuta analogamente nel 2021 con la validazione del documento anche da parte del Collegio Sindacale di STTH. Inoltre, con Dau nr. 2022/08 è stato confermato l'incarico triennale alla società Grant Thornton, che ha svolto un eccellente lavoro fino ad oggi, infatti l'Organismo di Vigilanza (ODV) ha svolto gli accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013. L'ODV, sulla base di quanto sopra, ha attestato che il gruppo:

- ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Società Trasparente".
- ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013;
- non ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione AT, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente;

Nonostante alcune considerazioni esterne dall'ODV afferenti a miglioramenti da porre in essere circa le attività di pubblicazione (necessità del formato aperto dei documenti ed integrazione di alcuni dati) si può certamente affermare che il Gruppo ha, quindi, adempiuto ai propri obblighi secondo le direttive ANAC e ha attuato alcune modifiche conformemente a quanto indicato dall'ODV nella propria relazione.

C. Anticorruzione, Trasparenza e Privacy

A. Anticorruzione, Trasparenza e Privacy

STT Holding Spa aveva provveduto a nominare, con determinazione n. 28/2019, il nuovo Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza individuandolo nella persona del Dott. Luca Alviggi, dipendente del Comune di Parma, assegnato in comando parziale e riconfermato in data 27/11/2020 per la durata di 24 giorni annui e successivamente riconfermato con dau 2022/4 per il periodo 1/01/2022/31/12/2022;

Nei tempi di legge, dopo aver espletato le prescritte formalità pubblicitarie, ha approvato il Piano triennale di prevenzione della Corruzione (PTPCT) 2022- 2024 del Gruppo STT, predisposto secondo le ultime direttive dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e analogamente con Dau nr .2022/11, ed è stato approvato il PTPCT 2022- 2024, pubblicato e sottoscritto nei termini di legge.

Con Dau nr. 46/2023 del socio STT Holding Spa è stato nuovamente richiesto il comando del dott. Luca Alviggi per l'anno 2024 quale RPCT, ma al momento non si è ancora riusciti ad ottenere il nulla osta da parte del Comune di Parma, nonostante ripetuti e reiterati solleciti, e pertanto si è proceduto con Dau n. 22 del 03/05/2024 alla revoca del dott. Alviggi Luca quale RPCT del Gruppo, lasciando STTH e le sue partecipate, al momento, senza nessun responsabile Anticorruzione che però è stato nominato nei primi mesi del 2025, sanando così la mancanza dell'RPCT

Il Piano, proposto nei contenuti dal RPCT e condiviso con gli Amministratori, ha presentato diverse novità, anche in considerazione delle criticità che erano state segnalate dall'Odv (Grant Thornton) nel documento di GAP Analysis predisposto; ebbene, all'interno del Piano:

- sono stati previsti obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (a titolo esemplificativo: formazione e conoscenza in particolari aree sensibili a rischio corruzione, rafforzamento di attività di presidio e di controllo dei processi interni, rafforzamento della trasparenza attraverso una riorganizzazione della sezione “società trasparente” come previsto dal d.lgs. 33/2013);
- è stata rafforzata l'analisi del contesto interno che costituisce la prima fase del processo di gestione del rischio, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione. Per far ciò è stata invero effettuata una dettagliata mappatura dei processi: è stata elaborata una loro descrizione e rappresentazione il cui livello di dettaglio tiene conto delle esigenze organizzative, delle caratteristiche e della dimensione della struttura.
- è stato aggiornato il “sistema di valutazione del rischio” del gruppo, predisposto secondo la nuova metodologia introdotta da ANAC con il PNA 2019-2021, che comprende una valutazione del rischio corruttivo per processo, nonché l'elaborazione di specifiche misure di trattamento del rischio.
- per quanto attiene alla trasparenza è stato approvato, in allegato al piano, un documento contenente la totalità degli obblighi di pubblicazione, i flussi organizzativi che ne garantiscono l'attuazione, nonché le diverse responsabilità.
- è stato rafforzato l'istituto dell'accesso civico esplicitando le misure volte a dare attuazione allo stesso, nonché pubblicando sul portale del Gruppo la modulistica necessaria per l'istante.

Ad approvazione avvenuta si è poi passati ad affrontare alcune criticità rilevate dal RPCT tra cui la mancanza di una disciplina del Gruppo per il conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione, il discriminio tra procedure di affidamenti di servizi ed incarichi di consulenza e collaborazione, nonché la carenza della tempestività dei flussi informativi per quanto attiene la sottosezione “incarichi esterni” e “Contratti pubblici” della sezione “Società Trasparente”.

Il Gruppo S.T.T Holding è sottoposto al controllo analogo ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e si attiene a quanto disposto dal Socio per il controllo strategico e operativo del "Gruppo Comune di Parma" approvato con delibera di c.c. n.68/17 del 13/07/2011 e successive modifiche.

Per quanto concerne la Privacy il Gruppo STTH ha recepito il Regolamento attuativo del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dati personali. Le Società del Gruppo pur non avendo un'attività con il pubblico che possano presentare criticità di privacy si è comunque dotata di un ordinamento e di un Responsabile Protezione Dati (dau 2023/11 del 30/10/2023 del liquidatore di Authority).

Con dau nr.2023/49 della controllante è stata approvata la policy WHISTLEBLOWING – Procedura per la segnalazione di illeciti ed irregolarità; infatti la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ha introdotto nell’Ordinamento italiano un sistema organico di disposizioni finalizzate alla prevenzione della corruzione e alla promozione dell’integrità in tutti i processi e le attività pubbliche;

il D. Lgs. 24/2023, “Attuazione della Direttiva (UE) 1937/2019 riguarda invece la protezione delle persone che segnalano violazione del diritto dell’Unione e questo D.gs reca disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”;

il Legislatore, per meglio tutelare il dipendente pubblico che procede alla segnalazione degli illeciti, ha approvato l’inserimento nel D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 dell’art. 54-bis “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”;

il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) riconduce espressamente la tutela del dipendente che segnala condotte illecite, tra le azioni e misure generali finalizzate alla prevenzione della corruzione, in particolare fra quelle obbligatorie;

il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001, l’assunzione dei “necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni”;

Nel caso di specie la società Stt holding spa in liquidazione, ha svolto gli opportuni approfondimenti sulle misure più idonee da adottare per rendersi *compliant* alle nuovi disposizioni di legge, ha optato di aderire all’offerta presentata dalla società partecipata del Comune di Parma, It City, per l’utilizzo della piattaforma “*OpenBlow*” del fornitore Laser Roma e, individuando nella persona del RPCT il soggetto deputato a ricevere e gestire le segnalazioni previo utilizzo della piattaforma informatica in uso, secondo le specifiche e le condizioni di tutela della riservatezza dei dati personali del segnalante.

D. Gestione del Personale

Come previsto dal D.Lgs. n. 175/2016 e dai decreti attuativi la società ha ricollocato in altre società partecipate il personale in esubero. Ad oggi rimane in forza uno solo dei due dipendenti “Quadri”, alla luce di quanto esposto nel capitolo 1 Presentazione della Società.

E. Rapporti con il socio

Il rapporto con il Socio Unico Comune di Parma è stato improntato alla individuazione degli obiettivi strategici e conseguente applicazione e implementazione di tutte le azioni necessarie per il raggiungimento di tali obiettivi.

Analisi situazione delle società del gruppo

F. Stu Stazione Spa – aggiornamento situazione

L’Amministratore della società è stato promotore della messa in liquidazione della Società divenuta sostanzialmente efficace in data 19 settembre 2024 con la nomina dei liquidatori che hanno predisposto il bilancio al 31 dicembre 2023, nel rispetto delle indicazioni fornite dal principio contabile OIC 11.23, non utilizzando i principi di liquidazione, applicabili solamente alle situazioni successive all’entrata nella fase di

liquidazione, bensì i criteri di valutazione applicabili alle aziende in condizioni di funzionamento, tenendo però conto, nell'applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo nonché delle rilevanti incertezze in relazione alla stima del valore di realizzo delle attività connesse alle iniziative immobiliari iscritte in bilancio nelle rimanenze di magazzino, anche tenuto conto del mutato contesto sopradescritto.

Alla luce di quanto sopra, la Società con riferimento all'esercizio 2022, ha recepito le svalutazioni emergenti dalle valutazioni peritali effettuate nel corso del 2023 che hanno determinato una perdita di esercizio nell'esercizio 2022 di Euro 18.128.598 ed un patrimonio netto negativo di Euro 17.602.837. Il risanamento di tale situazione di deficit patrimoniale, pienamente compatibile con l'attuale stato liquidatorio, è correlato alla conclusione degli accordi con Amco, che, in caso di esito positivo, consentiranno il ripristino del patrimonio netto e la conclusione della liquidazione della Società; il buon esito di tali trattative si fonda sul confermato intento del Socio Unico, quale espressione degli intenti comunali, di addivenire ad un accordo con Amco con cui le interlocuzioni stanno tutt'ora proseguendo, seppur con una possibile definizione ancora non perfezionata. AMCO, anche in presenza dei propri legali, ha confermato la disponibilità a portare a termine la procedura di aggiornamento del vigente Piano industriale della Società, assoggettato alle modalità di cui all'art. 182 bis L.F.

In questi termini, in data 11 ottobre 2024, sono stati approvati dall'Assemblea appositamente convocata, i bilanci 2022 e 2023.

Lo status liquidatorio della società non impedisce alla Società di proseguire talune attività sociali che sono comunque finalizzate alla vendita delle importanti aree di proprietà della Società al fine di risolvere definitivamente l'annoso e pluriennale problema di riqualificazione urbana dei terreni antistanti la stazione di Parma, pur in assenza del postulato della continuazione dell'attività sociale, non ricorrendone i presupposti per tutto quanto sopra descritto.

Negli ultimi mesi sono state finalizzate le attività riferite alla chiusura degli accordi patrimoniali e gestionali ancora in essere con RFI e alla interlocuzione con i vari Settori del Comune di Parma, allo scopo di definire il nuovo testo aggiornato della Convenzione Stu - Comune e chiarire le modalità di intervento urbanistico sulle aree di Stu Stazione, anche alla luce degli aggiornamenti degli strumenti urbanistici generali attualmente in corso.

Infine, ad aprile 2025, in base a una valutazione condivisa con AMCO, è stato pubblicato un Bando finalizzato a raccogliere eventuali Manifestazioni di interesse all'acquisto e valorizzazione delle aree del II Stralcio del PRU. In data 19 maggio, termine ultimo per la raccolta delle istanze, è pervenuta una offerta, attualmente al vaglio della Società.

Aggiornamento contenzioso in essere Authority Stu spa

Contenzioso Ponte Nord

Con atto notificato in data 23 giugno 2016, Ponte Nord S.p.A. ha iniziato un procedimento arbitrale nei confronti di Authority STU e del Comune di Parma, in riferimento alle vicende della Convenzione sottoscritta il 20 febbraio 2009 e avente ad oggetto la realizzazione di un'opera pubblica denominata "Ponte Nord", oltre ad alcuni lavori (c.d. Opere Calde) da realizzare in regime di concessione. Ponte Nord ha chiesto, in estrema sintesi: (a) lo svincolo delle garanzie prestate ad Authority; (b) la revisione del piano economico e finanziario con determinazione delle misure di riequilibrio; (c) la condanna delle convenute ad acconsentire al riequilibrio medesimo; (d) il risarcimento dei danni.

In corso di causa, Ponte Nord ha inoltre formulato "recesso condizionato" dalla Convenzione (da considerarsi operante solo in caso di mancato riequilibrio entro il dicembre 2020), con conseguente condanna delle convenute al pagamento dell'indennizzo calcolato ai sensi dell'art.28 della Convenzione.

Il Comune di Parma non si è costituito in giudizio, deducendo di non essere parte della Convenzione. Authority, invece, ha formulato numerose eccezioni preliminari in merito alla legittimità e procedibilità della domanda di arbitrato e ha contestato integralmente nel merito le richieste avversarie. Esaurita la fase istruttoria, e fallite le trattative per il componimento bonario della lite, il Collegio Arbitrale ha pronunciato il Lodo in data 2 marzo 2020, con "dissenting opinion" del Presidente.

Il Collegio: (a) ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comune di Parma; (b) ha respinto tutte le eccezioni preliminari sollevate da Authority; (c) ha stabilito l'effettiva sussistenza di uno squilibrio del piano economico finanziario; (d) ha, dunque, dichiarato il diritto di Ponte Nord ad ottenere il riequilibrio del PEF; (e) ha escluso di poter emettere un Lodo ex art.2932 c.c., ma ha comunque quantificato l'entità del valore di riequilibrio del PEF nei seguenti termini alternativi: € 1.445.070, ove la concessione sia prorogata per ulteriori 8 anni; € 2.605.906, ove tale proroga non intervenga; (f) ha ritenuto sussistente il diritto di Ponte Nord ad esercitare il recesso, laddove non intervenga il riequilibrio del PEF, quantificando il € 4.255.323,00 il relativo indennizzo. La decisione presta il fianco a numerose censure, la maggior parte delle quali ben sintetizzate nella opinione difforme del Presidente. Authority, dunque, con atto di citazione notificato il 16 giugno 2020, ha impugnato la pronuncia – della quale si è anche chiesta la sospensione in via cautelare - dinanzi la Corte di Appello di Bologna. La controversia è stata iscritta al RG 873/2020 e Ponte Nord si è ritualmente costituita. Il giudizio è stato definito con la sentenza n. 60/2023, pubblicata in data 10 gennaio 2023 con la quale, in accoglimento dell'impugnazione proposta da Authority, è stata dichiarata la nullità del lodo sottoscritto in Reggio Emilia il 2 marzo 2020, con compensazione delle spese legali e delle spese di arbitrato.

Successivamente, con atto di citazione notificato in data 7 aprile 2023, Ponte Nord ha convenuto in giudizio Authority e il Comune di Parma, dichiarando di voler riassumere avanti il Tribunale di Parma la causa precedentemente promossa in sede arbitrale, volta ad ottenere l'accertamento della legittimità del recesso operato da Ponte Nord dalla convenzione stipulata tra le parti in data 26 febbraio 2007 e la conseguente la condanna di STU e del Comune di Parma a "indennizzare" Ponte Nord. A detta di Ponte Nord tale accertamento, con conseguente condanna, sarebbero già stati pronunciati dal Collegio Arbitrale nel lodo arbitrale del 2 marzo 2020, annullato, su istanza di STU, con sentenza della Corte di Appello di Bologna. Sulla base di tali premesse, che pongono una serie di questioni preliminari e di rito, Ponte Nord reitera le domande promosse in sede arbitrale e chiede l'accertamento della legittimità, ex art. 143, comma 8, del d.lgs. n. 79/2006 e art. 28 della Convenzione, dell'intervenuto recesso di Ponte Nord dalla Convenzione, con condanna delle convenute al pagamento di cui al combinato disposto degli artt. 28 e 25 della Convenzione, della somma di euro 8.154.733.

In via subordinata Ponte Nord ribadisce la domanda già rigettata dal lodo arbitrale e chiede la condanna di STU e/o per essa del Comune di Parma ad acconsentire, per quanto necessario, alla revisione del Piano Economico Finanziario nella misura accertata e necessaria per consentire il riequilibrio economicofinanziario della Concessione, con conseguente aggiornamento del PEF ovvero con pronuncia che ne tenga luogo (ex art. 2932 c.c.) e, in ogni caso, l'accertamento del diritto di Ponte Nord S.p.A. ad ottenere, sin dalla data di emissione del certificato di collaudo, vale a dire sin dal 1° ottobre 2013, il rilascio delle Garanzie di cui agli artt. 3 (Prezzo) e 14 (Collaudi) della Convenzione. L'attrice chiede infine l'accertamento e la conseguente condanna al risarcimento di ogni (ulteriore) danno derivante a Ponte Nord dal ritardo nell'acconsentire tempestivamente al riequilibrio e/o dalla conseguente impossibilità di realizzare tempestivamente le opere contemplate dal piano. Authority si è tempestivamente costituita in giudizio, eccependo l'irritualità della riassunzione del giudizio arbitrale, travolto dalla declaratoria di nullità del lodo, e l'inutilizzabilità nel nuovo giudizio del lodo e della CTU svolta in sede arbitrale. Nel merito, Authority ha chiesto il rigetto di tutte le domande di Ponte Nord, in quanto infondate in fatto e in diritto, e comunque non provate, per motivi dettagliatamente esposti.

Il contenzioso è quindi ripartito nuovamente dal primo grado, sulla base delle medesime questioni. Con provvedimento comunicato alle parti in data 28 febbraio 2024, il Giudice ha disposto una Consulenza Tecnica d'Ufficio, stabilendo l'udienza per il conferimento dell'incarico ed il giuramento di rito al 27 marzo 2024 e termine per il deposito della CTU al 16 ottobre 2024. La società ha individuato e nominato il proprio consulente di parte, e la CTU si è conclusa con relazione finale del 28 novembre 2024, discussa nell'udienza del 5 febbraio 2025. In estrema sintesi, il CTU nella sua relazione ha individuato molteplici cause della mancata realizzazione di parte delle c.d. opere calde, pur prescindendo da valutazioni che coinvolgano l'imputabilità. Egli ha inoltre quantificato il valore dell'indennizzo eventualmente spettante al Concessionario secondo due diverse modalità, che risultano pari ad Euro 2.419.176 nella prima soluzione, ed Euro 3.369.338 nel secondo scenario, in luogo dei 8.154.733 richiesti.

Successivamente, il Giudice con ordinanza del 7 febbraio 2025 ha fissato i termini per la precisione delle conclusioni e le comparse conclusionali, che vedono per il prossimo 16 settembre 2025 l'ultima memoria di replica.

Dal punto di vista contabile, è stato mantenuto invariato l'accantonamento effettuato nei precedenti esercizi per Euro 3 milioni.

Contenziosi con la F.Ili Manghi

Con atto di citazione notificato in data 13 marzo 2019, la F.Ili Manghi S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo ha convenuto Authority STU dinanzi al Tribunale Civile di Bologna, onde sentirla condannare al

pagamento di € 7.600.475,53, oltre interessi e spese di giudizio, quale pagamento di n.24 riserve relative al contratto di appalto del 15 febbraio 2011, n. rep. 34150, avente ad oggetto la realizzazione delle opere di urbanizzazione del comparto EFSA. Si è costituita in giudizio Authority STU, chiedendo l'integrale rigetto della domanda.

Con ordinanza del 7 luglio 2020 il Tribunale ha ammesso la CTU richiesta da parte attrice, tenendo conto delle indicazioni offerte dalla convenuta.

Il termine per il deposito della CTU, originariamente fissato al 14 giugno 2021, a seguito di diverse istanze di proroga presentate dal CTU, giustificate anche dal tentativo di trovare una soluzione transattiva della questione (poi non raggiunta), veniva rinviato al 15 gennaio 2024. Il Giudice fissava altresì l'udienza del 25 gennaio 2024 per precisazione delle conclusioni. La CTU definitiva veniva depositata in data 15 gennaio 2024 e con essa il CTU, in estrema sintesi, concludeva per la disapplicazione della penale per Euro 735.049,31 e riconosceva riserve per Euro 658.104,12.

Il CTU, in definitiva, ha stabilito che siano riconosciute alla Manghi circa il 10% delle pretese, non riconoscendo la legittimità delle penali applicate, e ha accolto accoglie parzialmente la richiesta risarcitoria della Authority, facendo salve parte delle detrazioni operate al conto finale.

La causa è quindi stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui al 190 c.p.c., con decorrenza dal 18 aprile 2024.

La società ha in corso, da diversi anni, un altro contenzioso nei confronti della F.lli Manghi: la F.lli Manghi, infatti, nel 2015 questa aveva notificato un decreto ingiuntivo per circa 700.000 euro, provvisoriamente esecutivo, successivamente alla pubblicazione dell'accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis nel Registro Imprese, quindi in spregio alle previsioni del medesimo articolo, a cui aveva fatto seguito un pignoramento (poi riconosciuto illegittimo) sui beni immobiliari della società. Nel marzo del 2018 il tribunale di Parma ha revocato il decreto ingiuntivo dichiarando la propria incompetenza con condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Authority. La causa è stata riassunta dalla Manghi presso il Tribunale delle Imprese di Bologna, ove Authority per mezzo dei suoi legali ha fatto valere le ragioni che l'hanno indotta a non effettuare i pagamenti richiesti dalla controparte. L'udienza di precisazione delle conclusioni si è tenuta il 19 settembre 2019. Tuttavia, con ordinanza del 25 maggio 2020 il Tribunale di Bologna ha sollevato d'ufficio regolamento di competenza in Cassazione, sospendendo la causa pendente. Il ricorso è stato respinto e la competenza del Tribunale di Bologna è stata confermata. Nel frattempo, a detto giudizio è stato riunito un altro contenzioso che vede la Società opporre la richiesta di pagamento avanzata dalla Banca cessionaria del credito (nella specie: FINO 2 Securitisation Srl). Detto contenzioso, originato davanti al Tribunale di Parma, è confluito nel contenzioso già pendente tra la società e il concordato F.lli Manghi in quanto ha ad oggetto le medesime fatture e, come si è detto, vede la Società destinataria della richiesta di pagamento sia da parte di F.lli Manghi (cedente) che da parte della Banca (cessionario). Il Giudice di Bologna, tuttavia, con provvedimento del 13 gennaio 2022 ha ritenuto che il secondo procedimento (STU vs. FINO2) non andasse riassunto immediatamente nell'ambito del procedimento pendente avanti a lui (STU vs. Manghi) bensì andasse creato un fascicolo a parte avanti a un nuovo Giudice, dando poi la possibilità a tale Giudice di pronunciarsi sulla riunione dei procedimenti. Finalmente, con provvedimento del 29 settembre 2022, il nuovo Giudice ha accolto la tesi di Authority (ovvero ha ritenuto che vi siano validi motivi per riunire le due cause) quindi la causa R.G 343/2022 che ci vede opposti a Fino 2 è stata definitivamente riunita a quella precedentemente instaurata che ci vede opposti alla F.lli Manghi, ovvero R.G. 6440/2018.

Il giudice ha concesso i termini per le memorie istruttorie alle sole parti che erano coinvolte nella causa R.G. 343/2022 e assegnato la decorrenza dal 10 ottobre 2022 e quindi la causa è stata trattenuta in decisione il 16 maggio 2024. Con provvedimenti notificati in data 23 ottobre 2024, il Tribunale di Bologna ha emesso sentenza non definitiva nella causa relativa alle riserve e disposto CTU contabile relativamente a entrambe le cause. L'udienza per il conferimento di incarico è stata fissata al 19 dicembre 2024, successivamente differita.

Nel febbraio del 2025 sono stati avviati i lavori peritali, con fissazione dell'udienza per l'esame dell'elaborato peritale per il 25 settembre 2025.

I lavori della CTU sono attualmente in corso; il Consulente ha presentato una proposta transattiva a definizione totale di tutta la vicenda che è tuttora in corso di valutazione da parte dei soggetti coinvolti. La definizione, qualora finalizzata, prevederebbe un onere complessivo per Authority di circa un milione, a fronte di debiti in bilancio per Euro 798.000 circa e di ulteriori accantonamenti per Euro 700.000.

Conclusioni dell'organo amministrativo

La società STT Holding S.p.A. in seguito alla chiusura anticipata delle procedure ex art 182 bis L.F (vedasi paragrafo A) ha raggiunto gli obiettivi di razionalizzazione del Gruppo indicati dal Socio Unico Comune di Parma. Nello specifico, la società ha completato il processo di ristrutturazione del Gruppo dal punto di vista organizzativo e economico patrimoniale mediante fusione per incorporazione delle controllate al

100% Alfa s.r.l in liquidazione e Casadesso s.r.l in liquidazione avvenuta in data 20 Novembre 2018 e mediante la cancellazione dal Registro delle Imprese in data 14 Dicembre 2018 la controllata Metro Parma s.r.l in liquidazione.

La società possiede cespiti patrimoniali originariamente ceduti per la valorizzazione, anche attraverso le società di scopo appartenenti al gruppo e, ora, in gran parte riassorbite. La prospettiva per l'Amministrazione Comunale è quella di rientrare in possesso di tali cespiti, sui quali è in corso la predisposizione di progettualità ritenute strategiche in particolare per ex Scalo Merci in Viale Fratti ed Ex Macello in Via del Taglio, anche attraverso la partecipazione alle linee di finanziamento previste dal PNRR. Il processo di riassegnazione degli immobili è iniziato e nel corso del 2025 si procederà in tal senso.

Nel corso degli esercizi oggetto di relazione il liquidatore ha posto in vendita alcuni cespiti, ritenuti anche dal Socio Unico, non strategici ed essenziali, così come ha collaborato con gli organi competenti per risolvere questioni insorte sull'ordine pubblico e sulla raccolta dei rifiuti, quest'ultima in area CAL.

STT oltre a svolgere la fornitura di servizi tecnico-amministrativi a favore delle società di scopo, che fanno parte del gruppo, a parte Area Stazione, dove si registra la presenza (dal 14/09/2021 prot. 2021/23) dell'ing. Giacomo Minari, assunto a tempo indeterminato, quale figura operativa funzionale alla realizzazione dell'intervento pubblico PRU Stazione affidato dal Comune di Parma, svolge attività di supporto finanziario laddove necessario al fine di garantire, l'operatività, delle partecipate, in attesa di definire, quanto riportato in precedenza.

Il socio Comune di Parma ha avviato alcune valutazioni per la possibile costruzione di un documento organico e complessivo che esamini le diverse relazioni tra Comune e società del Gruppo STT sia in termini di attività / progettualità da completare sia in termini di posizioni finanziarie / patrimoniali / contrattuali che possono determinare valutazioni e scenari alternativi nella migliore individuazione del percorso di razionalizzazione del Gruppo coerentemente alle progettualità e agli obiettivi individuati dall'Amministrazione Comunale nei futuri documenti di programmazione strategica e che porterà alla messa in liquidazione della holding e la possibile riassegnazione dell'unica risorsa di personale ad oggi presente in organico nelle società tuttora operative.

Parma, 27 giugno 2025

S.T.T Holding SpA in liquidazione

Il liquidatore

(Dr. Thomas Gardelli)
